

(N. 1882)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 agosto 1951 (V. Stampato N. 2073)*

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LA MALFA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 SETTEMBRE 1951

Disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi da parte dell'importatore.

È altresì subordinata alla prestazione di cauzione, qualora questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna

all'importatore dei documenti idonei a conferire la disponibilità delle merci da importare.

La misura della cauzione è stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

La cauzione può essere sostituita da fidejussione bancaria.

#### Art. 2.

Il versamento della cauzione va effettuato presso la banca incaricata del pagamento anticipato all'estero ovvero della consegna dei documenti.

La fidejussione va prestata, in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, da una delle azien-

de di credito designate dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro del tesoro, tra quelle indicate dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1938, n. 141.

#### Art. 3.

La restituzione della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo su presentazione alla banca di cui al primo comma dell'articolo 2 della documentazione comprovante l'avvenuta importazione della merce nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

La banca, accertata la regolarità della documentazione, di cui al comma precedente, provvede direttamente alla restituzione della cauzione, o alla liberazione della fidejussione.

Ove l'importazione della merce sia avvenuta soltanto in parte, lo svincolo della cauzione, o la liberazione della fidejussione, ha luogo in proporzione del valore della merce importata.

#### Art. 4.

Qualora non sia stata fornita la prova dell'avvenuta importazione, nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, la cauzione va totalmente incamerata in favore dell'erario dello Stato.

Quando sia stata fornita la prova dell'importazione soltanto parziale della merce, la cauzione va incamerata parzialmente in proporzione del controvalore in lire del quantitativo della merce non importato.

L'incameramento totale o parziale ha luogo con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

La fidejussione, prestata dall'importatore in sostituzione della cauzione, è soggetta alle

stesse disposizioni previste dai commi precedenti; alla riscossione coattiva si fa luogo, a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, con la procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

#### Art. 5.

Quando la mancata importazione, totale o parziale, sia stata determinata da causa non imputabile all'importatore, non si fa luogo ad incameramento, totale o parziale.

In tal caso, il Ministro del commercio con l'estero, esaminate le prove fornite dall'importatore, dispone la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione, totale o parziale.

#### Art. 6.

Indipendentemente dall'incameramento della cauzione, rimangono ferme le sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni valutarie del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

L'inosservanza delle disposizioni emanate dal Ministero del commercio con l'estero per l'esecuzione delle norme in materia valutaria è soggetta alle sanzioni di cui al comma precedente.

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.